



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

**Commissione di studio 110%**

**- Sisma Bonus Acquisti 75% - 85% -**

**Pescara, 19/12/2023**

## **Sisma Bonus Acquisti 75% - 85%**

**Il sisma acquisti 75% - 85% è un bonus che non ha per oggetto gli Interventi ma l'Acquisto di unità immobiliari (quindi il beneficiario è l'acquirente che acquista l'immobile). Di fatto si ha un'inversione dei soggetti beneficiari; non è il committente dei lavori che usufruisce del bonus, ma l'acquirente che utilizza una detrazione le cui condizioni sono state rispettate da un soggetto terzo (l'impresa), sulla base di un progetto di un professionista estraneo. In parole povere è un "offerta" che il venditore offre all'acquirente.**

**La commissione ha approfondito solo tale versione e non anche la versione Super Sisma acquisti 110% in quanto essa era applicabile solo per i rogiti stipulati entro il 31/12/2022 (solo a determinate condizioni, abbastanza stringenti, riferite alla data del 30/06/2022).**

**Per inciso la versione Super Sisma Acquisti 110% differiva dalla versione 75% - 85% per alcuni particolari (ad esempio il SSBA comprendeva solo le u.i. a destinazione abitativa, l'acquirente doveva essere una persona fisica, ecc.).**

***Inoltre tale lavoro non ha approfondito altri bonus Acquisti (Detrazione Irpef Acquisti di cui all'art. 16 c. 3 del Tuir - detrazione nuove autorimesse o box Auto di cui alla lettera d) del art. 16 bis c. 1 del Tuir, - detrazione Iva di abitazioni di classe energetica A o B).***

## DISPOSIZIONE NORMATIVA

- La norma primaria di riferimento è il vigente comma 1-septies dell'art. 16 DL 63/2013 (come modificato dal DL 50/2017 del 24/06/2017) che recita: **“Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”**

**<https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica/>**

**Zona 1 - E' la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta**

**Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili**

**Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2**

**~~Zona 4 - E' la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa~~**

**Ad esempio Pescara è zona 3, i comuni dell'area vestina, bassa Val Pescara zona 2, da Scafa in poi zona 1.**

- L'altra norma di riferimento è il D.M. 58/2017 (disposizione normativa di tipo tecnico – Allegato B, B-1, B-2), che devono essere attenzionate per il visto di conformità

# CONDIZIONI E TERMINI

## 1) **Impresa cedente**

- I. L'impresa che cede le unità immobiliari **deve** essere l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha effettuato gli interventi «a monte».

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la locuzione "impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare", tenuto conto della *ratio* normativa volta ad agevolare il recupero del patrimonio edilizio e di favorire la ripresa del mercato immobiliare, deve essere intesa nell'accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione e/o ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici. Quindi occorre attenzionare i codici Ateco esposti sia nella visura CCIAA che quelli comunicati all'AdE.

In tal senso risposte a interpello Agenzia delle Entrate del 19.7.2019 n. 279, del 11.10.2018 n. 956-1602/2018 e del 22.5.2020 n. 141.

Le SGR qualificabili come fondi immobiliari anche se possono appaltare lavori di demolizione e ricostruzione per valorizzare il valore del loro patrimonio immobiliare, non possono svolgere, per divieto legislativo, attività di costruzione e ristrutturazione e quindi l'acquirente non ha diritto al Bonus Acquisti.

E' di tutta evidenza che l'impresa cedente deve essere sia proprietaria che titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione; se il titolo è stato inizialmente rilasciato al precedente proprietario è necessaria apposita volturazione.

- II. La risposta Agenzia delle Entrate 14.7.2020 n. 213 ha espressamente escluso che l'edificio possa essere di proprietà di soggetti diversi, che conferiscono un "mandato **alla vendita**" all'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare cui affidano anche l'esecuzione degli interventi.

Così come l'intervento edilizio "presupposto" deve riguardare l'intero edificio, pare corretto ritenere che la **proprietà** debba concernere l'**intero immobile**.

Ferma restando la necessità che la proprietà riguardi l'intero immobile e non sue singole porzioni, la risposta Agenzia delle Entrate 8.1.2021 n. 26 sembra aprire alla possibilità che l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare possa anche non essere unica proprietaria dell'intero immobile, bensì "mera" comproprietaria dell'intero immobile, purché all'esito dei lavori avvenga tra i comproprietari la divisione delle unità immobiliari.

- III. La detrazione spetta a condizione che il rogito delle unità immobiliari venga stipulato entro 30 mesi dalla data di termine dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio.

Il passaggio dal previgente termine di 18 mesi all'attuale termine di 30 mesi decorre dal 31.7.2021 (data di entrata in vigore della L. 108/2021).

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.1.2020 n. 5 ha chiarito che la spettanza della detrazione "non sia condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto".

## 2) Immobili agevolati dell'intervento

Abitazione (Categoria A e quindi tutte le abitazioni), unità immobiliari destinate ad attività produttive (unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). Attenzione soprattutto ai C/6 che non hanno caratteristiche per essere considerati destinati ad attività produttive anche se poi alcuni interpelli hanno smentito circolari della stessa AdE.

## 3) Soggetto acquirente (beneficiario)

Gli acquirenti legittimati a beneficiare delle "detrazioni acquisti" sono coloro che acquistano le singole unità immobiliari in qualità di:

- di proprietari;
- di nudi proprietari;
- di titolari di diritti reali di godimento sull'immobile (es. uso, usufrutto, abitazione). Si precisa che nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali.
- acquirenti non residenti senza redditi imponibili in Italia (cioè, in quanto, con l'acquisto dell'unità immobiliare, essi risulteranno titolari quanto meno del reddito fondiario dell'unità immobiliare acquistata)
- acquirenti mediante permuta (invece non spetta se trattasi di permuta di cosa futura a favore di un terzo)
- leasing (nel caso in cui l'immobile, contestualmente all'acquisto, sia concesso in leasing finanziario dall'acquirente ad un soggetto terzo, l'AdE ha ammesso la detrazione fiscale in capo all'utilizzatore dell'unità immobiliare in leasing qualora il contratto contenga clausole che assimilano il leasing all'acquisto, come ad esempio il perimento o distruzione dell'immobile a carico dell'utilizzatore);
- acquirenti mediante donazione indirette (spetta a condizione che il pagamento del prezzo alla parte venditrice avvenga a cura dell'acquirente, il quale enuncia che la provvista di denaro gli è pervenuta dal terzo che interviene a sua volta all'atto per enunciare di avergli dato quella somma di denaro a titolo di liberalità)

I soggetti beneficiari della detrazione sono tutti gli acquirenti che sono soggetti passivi IRPEF o IRES; infatti la norma richiamata in premessa non fa alcuna distinzione e stabilisce molto genericamente che le detrazioni spettano "all'acquirente delle unità immobiliari".

Tra i soggetti IRPEF e IRES acquirenti delle unità immobiliari possono dunque annoverarsi anche soggetti esercenti attività di impresa (dall'impresa individuale alle società di capitali, passando per quelle di persone). Le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 2.11.2020 n. 515 e 8.1.2021 n. 19 ha chiarito che il bonus compete agli acquirenti titolari di reddito d'impresa non solo nel caso in cui le unità immobiliari acquistate siano strumentali per l'esercizio dell'impresa, ma anche nel caso in cui le unità immobiliari acquistate siano oggetto dell'attività esercitata (immobili merce) oppure siano destinate alla locazione (immobili patrimoniali).

Quanti immobili si possono comprare con tale agevolazione? Non esiste nessun limite ! Posso comprare 10 abitazioni ed usufruire di 10 detrazioni, non sono previsti limiti come per il Superbonus Eco.

#### **4) Tipologia di intervento (demolizione e ricostruzione)**

Per rientrare nell'agevolazione occorre che l'intervento abbia ad oggetto interventi su fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n.3519, che siano stati per intero oggetto di demolizione (dell'intero edificio) e ricostruzione, allo scopo di ridurre il rischio sismico (di almeno una classe rispetto all'edificio preesistente, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di termine dei lavori (e comunque entro il 31/12/2024)

#### **Quale tipo di classificazione deve avere il titolo edilizio?**

Per tale tipo di intervento la norma è "elastica" in quanto valgono, alternativamente, i seguenti titoli:

- quelli classificati dal punto di vista urbanistico tra gli "interventi di ristrutturazione edilizia", di cui alla lett. d) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001;
- quelli classificati tra gli "interventi di nuova costruzione", di cui alla lett. e) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 (per i quali viene rilasciato il c.d."Permesso di costruire")

In entrambi i casi l'AdE ha confermato che il sisma bonus acquisti si applica anche in relazione ad un intervento di demolizione integrale di un edificio esistente cui faceva seguito la ricostruzione (con aumento di volumetria) non già nello stesso luogo, bensì su un terreno situato nello stesso Comune, ma ad alcune centinaia di metri di distanza dall'edificio demolito.

#### **Data del rilascio del titolo edilizio abilitativo**

La data spartiacque per l'ammissione al bonus ha creato tanti contrasti dottrinali Per le spese sostenute dal 01/01/2021 al 31/12/2024 le condizioni di fruibilità del superbonus sono le seguenti:

- le procedure autorizzatorie (deposito al comune della Scia o richiesta permesso a costruire) sono iniziate dopo il 01/01/2017;
- Il rilascio del titolo edilizio è successivo al 01/01/2017 anche per procedure avviate prima del 01/01/2017;

Sono esclusi gli interventi per i quali prima del 01/01/2017 sono state avviate le procedure autorizzatorie ed anche già rilasciato il titolo edilizio.

Cosa si intende per data di ultimazione dei lavori? E' la data di presentazione al Comune della "Comunicazione di fine lavori" che dovrebbe potersi ricondurre anche ai casi in cui viene presentata nell'ambito di una segnalazione certificata che ha per oggetto l'agibilità soltanto parziale dell'edificio, ai sensi del co. 4 dell'art. 24 del DPR 380/2000.

#### **5) Finestra temporale**

Entro trenta mesi dal termine dei lavori e comunque entro il 31/12/2024.  
Il momento in cui la spesa si considera sostenuta è individuato:

- sulla base del principio di cassa (data del pagamento della spesa), se l'acquirente dell'unità immobiliare non è un soggetto esercente attività di impresa; per il pagamento non è necessario il pagamento con bonifico parlante (ad esempio il pagamento può essere eseguito con assegno circolare, bonifico ordinario, ecc. ).

- sulla base del principio di competenza fiscale ex art. 109 del TUIR (data del trasferimento della proprietà), se l'acquirente dell'unità immobiliare è un soggetto esercente attività d'impresa.

## 6) Beneficio fiscale

- 85% sul massimale di euro 96.000 e quindi 81.600,00 se dalla realizzazione dell'intervento deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore.
- 75% sul massimale di euro 96.000 e quindi 72.000,00 se dalla realizzazione dell'intervento deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore.

La detrazione spettante è fruibile dal soggetto beneficiario in 5 rate annuali di pari importo.

### Come si utilizza il beneficio ?

- 1) In detrazione in cinque anni se l'acquirente paga integralmente l'acquisto dell'immobile,
- 2) cedendo il credito d'imposta;
- 3) con lo sconto in fattura

La cessione del credito o lo sconto in fattura è sempre possibile.

Il sisma acquisti non rientra nei limiti imposti dal D.L. 11/2023 come precisato dalla circ. 27 del 7/9/2023 che a pagina 15 recita che non sono soggetti al divieto dello sconto in fattura o cessione del credito "gli interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013).

## 7) **Situazioni particolari (da valutare caso per caso)**

### • **ROGITO ANTE ULTIMAZIONE LAVORI**

nel caso in cui la stipula del rogito sia addirittura antecedente alla data di termine dei lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione compete ugualmente, fermo restando che sarà possibile cominciare a beneficiarne solo dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale i predetti lavori vengono ultimati.

### • **ACCONTI ANTE ROGITO DOPO ULTIMAZIONE LAVORI.**

nel caso in cui prima della stipula del rogito, vengano versati degli acconti, sarà possibile scegliere se cominciare a beneficiare della detrazione già a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati versati gli acconti (anche se il rogito viene stipulato in un periodo di imposta successivo), a patto però che entro il termine di presentazione di quella dichiarazione dei redditi venga registrato il contratto preliminare in forza del quale sono stati corrisposti gli acconti. Inoltre sembra necessario essere in possesso della documentazione tecnica.

## 8) **Richiami ai documenti tecnici da menzionare nell'atto notarile e da consegnare all'acquirente**

- Che la vendita ha per oggetto u.i. oggetto di "interventi di ristrutturazione edilizia", di cui alla lett. d) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 oppure che trattasi di "interventi di nuova costruzione", di cui alla lett. e) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 (per i quali viene rilasciato il c.d."Permesso di costruire") conseguenti a demolizione totale e relativa ricostruzione;
- Allegato B) ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE E RELATIVO DEPOSITO PRESSO IL SUE;
- Allegato B1) ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-TER DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE E RELATIVO DEPOSITO PRESSO IL SUE.
- Allegato B2) ATTESTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-TER DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE E RELATIVO DEPOSITO PRESSO IL SUE.

Il richiamo a tali documenti è fondamentale in quanto per il sisma bonus acquisti, a differenza del Super Sisma Acquisti (110%) è vigente l' art. 49 del TUE che recita "*Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione*"

Inoltre l'art. 4 comma 1 lettera c) del Decreto interministeriale del 18/02/1998 n. 41 - Min. Finanze prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1.

In sede di atto notarile il consiglio nazionale del notariato, considerato che l'impresa potrebbe usufruire in proprio anche del sisma bonus ordinario (70% - 80% unifamiliari) o 75%-80% (condomini o plurifamiliari) ha previsto che il Notaio dichiari che l'impresa intende concedere il Sismabonus all'acquirente.

## 9) Remissione in Bonis in caso di mancata presentazione dell'allegato B)

Adesso esiste la **possibilità di usufruire della c.d. "remissione in bonis"** (di cui all'art. 2 del D.L. 02/03/2012, n. 16, comma 1), **con riferimento all'obbligo di presentazione tempestiva dell'asseverazione di cui all'Allegato B. La "prima dichiarazione utile" entro il cui termine di presentazione effettuare l'adempimento è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.** Ne consegue che la remissione in bonis consentita dall'art. 2-ter del D.L. 11/2023, lettera c) del comma 1, sembra applicabile solo ai contribuenti per i quali la prima quota dell'agevolazione sia da fruire nella dichiarazione dei redditi 2023 riferita ai redditi 2022 (come detto, scadenza 30/11/2023), o successive, escludendo invece coloro per i quali tale prima quota era da fruire nelle dichiarazioni precedenti (dalla dichiarazione 2022 riferita ai redditi 2021, a scendere). Tale aspetto sembra essere stato confermato dalla Circolare 07/09/2023, n. 27/E (vedi a tale proposito il punto 6.1). Tale interpretazione creerebbe ingiustificate disparità fra contribuenti in condizioni simili.

### Dettagli sulla remissione in bonis

- 1) Chi deve pagare la sanzione? La società costruttrice.
- 2) Quante volte si paga? Una sola volta 250,00 euro per tutto l'intervento e non per ciascuna u.i ceduta in quanto l'allegato B, B1, B2 riguardano l'intero intervento.
- 3) Entro quando? Segue le regole tradizionali, ossia entro la prima dichiarazione utile e comunque prima di tale scadenza se l'u.i viene ceduta anteriormente a tale scadenza.
- 4) All'acquirente occorre consegnare l'allegato B) e la quietanza di pagamento.

## 10) SOA E Durc di congruità

Non occorre la SOA. Un'impresa priva di SOA può eseguire interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici per destinare alla vendita le unità immobiliari anche se di importo superiore a 516.000 euro, così come interventi di ristrutturazione o restauro di immobili destinati alla vendita. La circolare n. 10 del 20 aprile 2023 ha precisato che essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

Non occorre il Durc di congruità. Il Durc di Congruità riguarda gli appalti pubblici e gli appalti/subappalti di importo superiore a 70.000; nel sisma acquisti il contratto è di vendita e quindi non si rientra negli obblighi del D.L. 143/2021

## **11) Conclusioni - consigli**

Risvolto singolare del sisma bonus acquisti: l'ignaro acquirente risponde di vizi procedurali nella pratica di demolizione e ricostruzione e la sua strada sarà in salita nonostante la buona fede e quindi è necessario per l'acquirente fare le opportune verifiche. Occorre dire che le norme che regolano il bonus sisma acquisti sono poche rispetto a tutte le altre norme agevolative. Inoltre se un acquirente di un condominio solleva eccezioni relative al sisma bonus acquisti si genera un effetto a catena diromponente in quanto le asseverazioni allegato B, B-1 e B-2 riguardano l'intero edificio e non solo l'appartamento acquistato !!

Buon lavoro a tutti.



## ALLEGATO B

- la congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario \_\_\_\_\_ pubblicato nell'anno 20\_\_\_, che ammonta ad un costo complessivo dell'intervento, comprensivo delle spese professionali, pari ad € \_\_\_\_\_, di cui di lavori pari ad € \_\_\_\_\_
- Dalle analisi della costruzione emerge quanto segue:

### STATO DI FATTO (ante operam):

- Classe di Rischio della costruzione<sup>(3)</sup>: A+  A  B  C  D  E  F  G
- Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V)<sup>(4)</sup>: \_\_\_\_\_ %
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)<sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_ %
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale  semplificato
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione;

### STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO (post operam)<sup>(5) (6)</sup>

- Classe di Rischio della costruzione<sup>(2)</sup>: A+  A  B  C  D  E  F  G
- Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V)<sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_ %
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)<sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_ %
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale  semplificato
- estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, ai sensi delle autorizzazioni in zona sismica, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post- intervento.

### EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE L'INTERVENTO PROGETTATO<sup>(4)(5)</sup>

Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante-operam, pari a: Nessuna classe  n. 1 classe  n. 2 o più classi

Data

Timbro e firma

Se il modello B non viene presentato, è possibile per le procedure autorizzatorie in zona sismica 2 o 3 antecedenti al 01/05/2019, presentarlo in sede di atto notarile. Oppure usare Remissione in bonis (consigliabile) DL11/2023

<sup>(3)</sup> Alla lettera che identifica la Classe di Rischio aggiungere il simbolo (\*) se attribuita con il metodo semplificato.

<sup>(4)</sup> Da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato.

<sup>(5)</sup> Sezione da compilare quando si attribuisce la Classe di Rischio in conseguenza della redazione di un progetto di intervento strutturale.

<sup>(6)</sup> Intervento che può consistere anche nella demolizione e ricostruzione, rientrante nella "ristrutturazione edilizia", come definita all'art. 3 co. 1, lett. d del D.P.R. 380/2001

## **Allegato B-1 - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE (ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI)**

N20

Parte di provvedimento in formato grafico

---



## ALLEGATO B-1

	EFFETTUATI <sup>(2)</sup>	FINALE <sup>(2)</sup>
1° SAL		--
2° SAL		--
Stato FINALE	--	

- che i lavori eseguiti hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam, pari a:

Nessuna classe  n. 1 classe  n. 2 o più classi

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(.....)

<sup>(2)</sup> Indicare importi al netto dell'I.V.A.

**Allegato B-2 - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL  
RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE  
(ATTESTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO)**

N20

Parte di provvedimento in formato grafico

---



## **Allegato 1 - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE**

N20

Parte di provvedimento in formato grafico

*legislazionetecnica.it*

Riproduzione riservata

---